



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	36
DATA	27/03/2023

OGGETTO:

RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. DI PONSACCO N.72/2022 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA PER LA TUTELA LEGALE DELL'ENTE - CIG Z1D3A71B4D

IL RESPONSABILE 3° SETTORE

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- **Regolamento Urbanistico**, redatto ai sensi dell'art. 17 della LR 1/2005 e ss.mm.ii. approvato con DCC n° 25 del 17.04.2009 e successiva DCC n.68 del 30.11.2009;
- **Nuovo Piano Strutturale** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 28.12.2022 ed efficace dall'11 marzo 2023;

Visto il ricorso promosso davanti al TAR Toscana per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Ponsacco n. 72 del 29 novembre 2022, avente ad oggetto "*Variante al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell'art.34 della LR 65/2014 e ss.mm.ii. finalizzata al perfezionamento e potenziamento del sistema della viabilità funzionale al Centro di Residenza Sociale Assistita (RSA) ubicato in loc. Le Melorie*", pervenuto agli atti del Comune di Ponsacco con prot.gen. n.5879 del 27.02.2023;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 34 del 14.03.2023 con la quale si autorizza l'Ente alla costituzione in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale di Ponsacco n. 72 del 29 novembre 2022;

Vista la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". All'*intuitu personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio

dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, 8 giugno 2021, n. 509 che tra l'altro sancisce la legittimità degli affidamenti di incarichi legali effettuati, sotto il triplice profilo della non necessità di una procedura concorrenziale per affidarli, del rispetto, comunque, nell'affidamento dei criteri di trasparenza ed economicità e dell'inesistenza di personale interno all'ente idoneo a svolgere gli stessi;

Dato atto che questo Ente non dispone di avvocatura civica interna né di adeguate figure professionali idonee ad assicurare la difesa delle posizioni giuridiche dello stesso e pertanto si rende necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno;

Dato atto che per l'incarico in questione, in ragione dell'istanza cautelare presentata è necessario procedere con urgenza individuando il professionista tra esperti nel settore di diritto amministrativo;

Preso atto del preventivo, presentato con prot.gen. n.7076/2023, dall'avvocato Nicola Pignatelli di Pisa per l'attività difensiva da prestare davanti al TAR della Toscana per un importo complessivo di € 4.377,36 (**Euro quattromilatrecentosettantasette/36**) lordi comprensivo di rimborso forfettario, oneri previdenziali e IVA, e ritenuto lo stesso congruo in quanto inferiore rispetto a quanto previsto dal DM 55/2014 per le cause con valore indeterminabile (**All.1 – parte integrante**);

Visto il parere n. 8/2009 della Corte dei Conti - sezione regionale di Controllo per la Campania - che ha statuito che, nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi legali, pur in presenza di difficoltà nell'individuazione della somma esatta relativa alle parcelle del professionista, l'Ente è tenuto al rispetto dei canoni di buona amministrazione, tra cui quello del prudente apprezzamento, delle regole giuscontabili in materia di spesa e dei principi che caratterizzano la corretta gestione dei bilanci pubblici, pertanto, prima dall'assunzione dell'impegno di spesa va acquisita dal legale un preventivo di massima relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che presuntivamente deriveranno dall'espletamento dell'incarico, al fine di predisporre un'adeguata copertura finanziaria;

Considerato che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Veneto, con la deliberazione n. 375/PAR/2016 ha evidenziato come la richiesta di esplicitazione dei valori economici da parte dei professionisti incaricati di difendere l'ente sia adempimento ineludibile e che la necessità di un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, oltre a essere oggetto di specifica previsione da parte della normativa che ha abrogato le tariffe professionali (l'articolo 9 del DL 1/2012 convertito dalla legge 27/2012) e che attualmente disciplina i compensi degli avvocati, viene espressamente contemplata dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

Dato atto che in applicazione della nuova contabilità armonizzata il legale incaricato è tenuto ogni anno a confermare o meno il preventivo di spesa sulla scorta del quale è stato preso l'impegno originario al fine di consentire l'eventuale reimputazione in esercizio successivo o a quello nel quale l'obbligazione viene a scadenza e a comunicare la sussistenza di passività potenziali per l'ente in ragione dell'andamento del contenzioso;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Vista l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense in data 15.03.2023 con protocollo n.64938/2023 (**All.2-parte integrante**);

Visto il documento di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 L 136/2010 e ss.mm.ii, depositato (agli atti) dall'avvocato incaricato in data 10.03.2023 (**All. 3 – parte integrante**);

Visto il disciplinare per il conferimento di incarico legale professionale da sottoscrivere dalle Parti (**All. 4 – parte integrante**);

Dato atto che la somma complessiva di € 4.377,36 è impegnata sulle disponibilità di cui al Cap. 200/000 “Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune” Bilancio corrente;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è la Dott.ssa Rosanna Mattera;

Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: WV2C75;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- Il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- L'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- La Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314,
- Il D.lgs. n. 104/2010 “Codice processuale amministrativo”;
- Lo Statuto del Comune di Ponsacco;
- Il Decreto del Sindaco n.8/2023 con il quale si conferisce alla dott.ssa Rosanna Mattera la responsabilità dei servizi di Segreteria, Affari Generali e CED, oltre che la responsabilità del Settore III Urbanistica-Edilizia privata- Ambiente-Cimiteri e Suap a decorrere dal 1 febbraio 2023 fino alla nomina del nuovo Responsabile del suddetto settore;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che le premesse formano parte integrante della presente determinazione.
2. Di dare attuazione a quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 34 del 14.03.2023 con la quale si autorizza l'Ente alla costituzione in giudizio nel ricorso promosso dinanzi al Tar Toscana per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale di Ponsacco n. 72 del 29 novembre 2022;
3. Di affidare all'avv. Nicola Pignatelli con studio in Pisa, via Santa Cecilia n. 16 l'incarico a rappresentare in giudizio l'Amministrazione Comunale davanti al T.A.R. Toscana per l'importo lordo di € **4.377,36 (Euro quattromilatrecentosettantasette/36)** comprensivo di spese professionali, oneri previdenziali e IVA, come da offerta economica presentata.

4. Di dare atto che la formalizzazione dell'incarico avverrà in base ad apposito disciplinare, redatto secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti degli enti, approvato e sottoscritto dalle Parti. (**All. 4 – parte integrante**).
5. Di imputare la spesa complessiva di € **4.377,36 (Euro quattromilatrecentosettantasette/36)** comprensiva di spese, contributo integrativo al 4% e IVA 22% così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	2	1	3	200/000	€ 4.377,36	2023

6. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro 31.12.2023.
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.
8. Di dare atto che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il Codice IPA WV2C75 e che il CIG è Z1D3A71B4D.
9. Di incaricare il personale del III° Settore a trasmettere alla:
 - Ragioneria per apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;
 - Segreteria per la sottoscrizione della convenzione e la pubblicazione del curriculum vitae e dell'affidamento sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
 - Ufficio del messo per la pubblicazione all'albo;
 - Ufficio Segreteria per gli adempimenti relativi alla pubblicazione nella apposita Sezione Amministrazione Trasparente del CV e del Disciplinare .
10. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Responsabile 3° Settore
 MATTERA ROSANNA / Namirial
 S.p.A./02046570426

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 3° Settore
MATTERA ROSANNA / Namirial
S.p.A./02046570426

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2023	Spese per liti ed atti a difesa ragioni del Comune	200/00	912	4377,36

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.